

Questa sezione fornisce una panoramica della giurisprudenza austriaca e delle relative banche dati.

Giurisprudenza online

Le decisioni degli organi giurisdizionali austriaci sono pubblicate nel sistema informativo giuridico della Repubblica austriaca (Rechtsinformationssystem des Bundes - RIS) e sono consultabili sul sito <http://www.ris.bka.gv.at/>. Le decisioni degli organi giurisdizionali di massimo grado e degli organi giurisdizionali amministrativi vengono pubblicate integralmente mentre quelle degli altri organi giurisdizionali solo sporadicamente.

Il RIS è una banca dati elettronica gestita dalla Cancelleria federale austriaca che permette di far conoscere le disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta ufficiale austriaca e fornisce informazioni sul diritto della Repubblica d'Austria.

Il RIS è liberamente accessibile (WAI-AA secondo le WCAG 2.0).

Presentazione delle decisioni/estremi di riferimento (Rechtssätze)

	Corti supreme	Altri organi giurisdizionali
Giurisprudenza presentata con proposizioni normative	Si.	In parte

Esempi di estremi di riferimento

N. dell'estremo RS0127077

Numero di riferimento 11 Os 87/11w

Data della decisione 25.8.2011

Contenuto dell'estremo di riferimento

Il numero di riferimento è generalmente composto dal numero della sezione (11), dal codice del tipo di procedimento (Os), dal numero progressivo (87) e dall'anno (11), cui si aggiunge la data della decisione (25.8.2011).

Identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI)

L'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) si trova sotto questa rubrica. Si tratta di un identificatore unico delle decisioni pronunciate negli Stati membri dell'Unione.

Formato

Le decisioni giudiziali sono disponibili in formato XML, RTF, PDF e HTML.

Organi giurisdizionali e altre istituzioni interessate

Corti supreme

Corte suprema (Oberster Gerichtshof)

Corte costituzionale (Verfassungsgerichtshof)

Corte suprema amministrativa (Verwaltungsgerichtshof)

Organi giurisdizionali e altre istituzioni

Tribunali regionali superiori (Oberlandesgerichte) e altri tribunali (cause civili e penali)

Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht BVwG)

Corte delle finanze federale (Bundesfinanzgericht) (esterno)

Tribunale federale delle finanze (Corte tributaria federale)

Autorità per la protezione dei dati (Datenschutzbehörde), (prima del 2014 Commissione per la protezione dei dati (Datenschutzkommission))

Commissione di disciplina (Disziplinarcommissionen), Commissione superiore di disciplina (Disziplinaroberkommission), Commissione di appello (Berufungskommission)

Autorità di controllo per le rappresentanze dei lavoratori (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (prima del 2014: Commissione di vigilanza sulla rappresentanza del personale (Personalvertretungs-Aufsichtskommission))

Commissioni per la parità di trattamento (Gleichbehandlungskommissionen) dal 2014

Commissioni per la parità di trattamento (Gleichbehandlungskommissionen) dal 2008 (esterno)

Sezioni amministrative indipendenti (Unabhängige Verwaltungssenaten) (decisioni selezionate dal 1991 al 2013, poi LVwG)

Documentazione finanziaria (Finanzdokumentation), sezione indipendente per le finanze (Unabhängiger Finanzsenat) (esterno; decisioni fino al 2013, poi BFG)

Sezione federale indipendente in materia di asilo (Unabhängiger Bundesasylsenat) (decisioni selezionate dal 1998 al 2008)

Corte per le questioni di asilo (Asylgerichtshof) (decisioni dal luglio 2008 al 2013, poi BVwG)

Sezione competente in materia ambientale (Umweltsenat) (decisioni selezionate dal 1994 al 2013, poi BVwG)

Sezione federale per le comunicazioni (Bundeskommunikationssenat) (decisioni selezionate dal 2001 al 2013, poi BVwG)

Autorità di controllo degli appalti (Vergabekontrollbehörden) (decisioni selezionate fino al 2013, poi BVwG)

Nota: non tutte le risposte di seguito riportate valgono per tutti gli organi giurisdizionali sopra menzionati.

Ulteriori procedimenti

	Corti supreme	Altri organi giurisdizionali
Sono disponibili informazioni sui mezzi di impugnazione?	No.	No.
sulla pendenza di un procedimento?	No.	No.
sull'esito dei ricorsi?	No.	Si, nella misura in cui le decisioni degli organi giurisdizionali di massimo grado sono pubblicate.

sull'irrevocabilità della decisione?	Vengono pubblicate solo le decisioni definitive.	Vengono pubblicate solo le decisioni definitive.
su ulteriori procedimenti dinanzi a un altro organo giurisdizionale interno (per esempio Corte costituzionale ecc.)?	Si.	No.
alla Corte di giustizia dell'Unione europea?	Si.	No.
alla Corte europea dei diritti dell'uomo?	Si.	No.
speciali sintesi delle decisioni della Corte suprema indicano se sono pendenti procedimenti dinanzi a un'altra corte superiore nazionale o internazionale.		

Norme in materia di pubblicazione

	a livello nazionale?	a livello di organi giurisdizionali?
Esistono norme vincolanti riguardanti la pubblicazione delle decisioni giudiziarie?	Si.	Si.

§§Articoli 15 e 15a della legge sulla Corte suprema (OGH-Gesetz – OGHG), articolo 48a della legge sull'organizzazione della giustizia (Gerichtsorganisationsgesetz – GOG), §articolo 23 della legge sul tribunale federale delle finanze (Bundesfinanzgerichtsgesetz – BFGG), §articolo 20 della legge sul tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgerichtsgesetz – BVwGG)

	Corti supreme	Altri organi giurisdizionali
Vengono pubblicate tutte le decisioni giudiziarie o solo una selezione delle stesse?	Con poche eccezioni	Solo una piccola selezione nel settore della giustizia ordinaria, integralmente nel settore della giustizia amministrativa.
Se viene fatta una selezione, quali sono i criteri adottati?	Vengono pubblicati sia il testo integrale della decisione sia un suo riassunto. Le decisioni della Corte suprema che respingono un ricorso senza motivazione nel merito non vengono pubblicate.	Vengono pubblicati sia il testo integrale della decisione sia un suo riassunto. Le decisioni di altri organi giurisdizionali sono pubblicate se la loro rilevanza va oltre il caso specifico.

Ultimo aggiornamento: 04/05/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.